



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3310 del 2011, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Universita', 11;

*contro*

Min. Interno - Dipartimento Liberta' Civili, Immigrazione e Asilo - Unita' Dublino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. 123508, notificato in data 25.1.2011 che dispone il trasferimento del ricorrente in Ungheria, in quanto Stato competente a decidere sull'istanza di protezione internazionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min. Interno - Dipartimento

Liberta' Civili, Immigrazione e Asilo - Unita' Dublino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino dell'Afghanistan, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Unità Dublino, con il quale è stato disposto il suo trasferimento in Ungheria per la disamina della sua domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente, infatti, prima di presentare in Italia in data 17/12/09 la domanda di protezione internazionale, aveva già presentato la medesima domanda in Ungheria in data 9/10/09: l'Unità Dublino, quindi, in data 17/11/2010 ha indirizzato all'Ungheria la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 16.1 del Reg. CE 343/03.

L'Ungheria, con provvedimento del 23/11/2010, ha riconosciuto la propria competenza, e con il provvedimento impugnato l'Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in quello Stato.

Avverso detto provvedimento deduce il ricorrente censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.

Sostiene in estrema sintesi, che il paese competente non sarebbe l'Ungheria bensì la Grecia essendo questo il primo paese dell'Unione Europea nel quale sarebbe transitato; deduce altresì che il provvedimento di trasferimento sarebbe immotivato in quanto ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 3.2 del Reg.

CE 343/03 sia perché verserebbe in precarie condizioni di salute, sia perché l'Ungheria non sarebbe un paese sicuro avendo già subito in quello Stato maltrattamenti, e rischiando il rimpatrio in Afghanistan con conseguente rischio per la propria incolumità fisica.

Deduce, infine, la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 e l'illegittimità dell'atto per omessa traduzione nella lingua da lui conosciuta.

Con ordinanza n. 2562/11 la domanda cautelare è stata accolta.

All'udienza pubblica del 27 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Non può essere accolta la prospettazione del ricorrente diretta a sostenere che lo Stato competente sarebbe la Grecia, in quanto egli sarebbe stato fermato in quello Stato nell'ottobre 2008 ed ivi sarebbe stato sottoposto a fotosegnalamento, essendo al riguardo carente qualunque elemento probatorio, – anche meramente indiziario. - al riguardo.

Ritiene invece il Collegio che il provvedimento risulti viziato per violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 essendo stato precluso al ricorrente di rappresentare sia la circostanza relativa alle proprie non buone condizioni di salute, sia la condizione subita durante la permanenza in Ungheria – essendo stato collocato in un centro di detenzione, nel quale ha subito – nonostante la sua giovane età – trattamenti conformi alla sua condizione di richiedente asilo, elementi che ove valutati avrebbero potuto portare all'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 3.2 del Reg. CE 343/03.

Le affermazioni rese nel ricorso in merito al trattamento subito dal ricorrente in Ungheria trovano riscontro in atti ufficiali redatti da

organizzazioni internazionali quali il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT) la cui relazione è stata emessa dopo la visita eseguita in Ungheria dal 24 marzo al 2 aprile 2009, e da ultimo dal rapporto dell'UNCHR "Hungary as a country of asylum. Observations on the situation of asylum-seekers and refugees in Hungary," del 24 Aprile 2012, da cui risulta che effettivamente i richiedenti asilo vengono detenuti in condizioni molto difficili paragonabili a quelle carceriarie, e che vengono portati all'esterno ammanettati come se fossero imputati in procedimenti penali; sono talvolta sottoposti a maltrattamenti con rischi di un refoulement forzato verso un paese dal quale le persone sono fuggite a causa di persecuzioni e pericoli.

A questo proposito è opportuno richiamare la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 dicembre 2011, resa nei procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino II rispetti i diritti fondamentali dell'Unione. Tale presunzione deve essere relativa, cioè ammettere prova contraria.

Pertanto quando risultano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, e ricorrono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta, dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri, al fine di rispettare i loro obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente. L'art.4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, infatti, recita:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.", e dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta ha assunto valore vincolante, nonché rango di norma primaria (art. 6 TUE).

La Corte di Giustizia - richiamando la sentenza MSS c. Belgio e Grecia della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 21 gennaio 2011), ha riconosciuto che i report di organizzazioni non governative internazionali e UNHCR, oltre che le relazioni della Commissione europea costituiscono informazioni idonee a permettere agli Stati di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente.

La Corte ha altresì precisato che non qualunque violazione delle singole disposizioni delle direttive 2003/9, 2004/83, 2005/85 da parte dello Stato membro competente può comportare il divieto di trasferimento, dovendo trattarsi di carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, imponendo - quindi - di compiere una verifica sull'effettiva violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

Nel caso di specie l'omessa partecipazione al procedimento ha impedito al ricorrente di sollecitare un approfondimento da parte dell'Amministrazione in merito al rispetto degli obblighi di tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo nello Stato di destinazione, desumibili da documentazione ufficiale - quale quella richiamata in precedenza - non potendo valere, dopo la chiara pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE la presunzione assoluta secondo cui lo Stato membro designato ai sensi dell'art. 3 c. 1 del Reg. CE 343/03, rispetti i diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Risultano quindi fondate anche le censure di difetto di istruttoria e di

carezza di motivazione.

Peraltro, come già rilevato in sede cautelare dal Collegio, sollecitando un riesame in sede amministrativa, nel caso di specie il provvedimento di trasferimento non ha avuto esecuzione entro il termine di sei mesi dall'accettazione dell'Ungheria intervenuta il 23/11/2010, nonostante il ricorrente fosse sicuramente reperibile in quanto ospite del centro di accoglienza per i richiedenti asilo CIAC Onlus di Fidenza, luogo dal quale non si è mai allontanato, e non risulta che il termine sia stato mai prorogato dall'Amministrazione: ne consegue che ricorrono i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 20.2 del Reg. CE 343/03 (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 1873/11).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 11/06/2012**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**